

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-013765/2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

**Daniela Aiuto (EFDD), David Borrelli (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Laura Ferrara (EFDD) e
Dario Tamburrano (EFDD)**

Oggetto: Tutela della concorrenza leale nel mercato automobilistico europeo

La casa produttrice tedesca di automobili Volkswagen ha venduto dal 2008 ad oggi, nel mercato degli Stati Uniti, 482 mila auto che montavano software atti a truccare i dati di emissione dei veicoli e che violavano di conseguenza le norme antismog in vigore negli USA¹.

Alla luce dei regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (CE) n. 595/2009, (CE) n. 566/2011 e (UE) n. 459/2012, che modifica i precedenti, nonché del regolamento (CE) n. 443/2009 e della direttiva 2007/46/CE, e considerando che svariati Stati membri hanno già richiesto alla Commissione l'avvio di un'indagine interna all'Europa, può la Commissione far sapere:

1. se, nel caso sia individuata una simile condotta irregolare in Europa, ritiene che essa costituisca anche un'alterazione della concorrenza nel mercato interno;
2. se in tal caso intende intraprendere azioni, di concerto con gli Stati membri, per sanzionare le case automobilistiche eventualmente coinvolte;
3. quali strumenti intende utilizzare per vigilare affinché non si verifichino in futuro tali episodi?

¹ Fonte: <http://ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-09-20/-scandalo-volkswagen-rischio-incriminazione-la-frode-emissioni--180710.shtml?uuid=ACn9wL1>

IT
E-013687/2015
E-013765/2015
Risposta di Elżbieta Bieńkowska
a nome della Commissione
(6.4.2016)

La Commissione rinvia gli onorevoli parlamentari alla risposta data all'interrogazione scritta E-013699/2015¹.

Per quanto riguarda le sanzioni, è competenza degli Stati membri fissarle nell'ambito del proprio diritto nazionale e applicarle conformemente alle disposizioni del regolamento Euro 5/Euro 6 nel merito².

Sebbene la Commissione non possa compensare direttamente i consumatori, ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo³ il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità rispetto al contratto di vendita esistente al momento della consegna del prodotto.

¹ <http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliamentary-questions.html>

² Cfr. articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

³ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.